



## TAX NEWSLETTER

3/2017

### LEGGE N. 96 DEL 21 GIUGNO 2017, DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE N. 50 DEL 24 APRILE 2017

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2017, con entrata in vigore il 24 giugno 2017, la Legge 21 giugno 2017 n. 96 di conversione del Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50 riportante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo".

Tra le principali disposizioni, si segnalano le seguenti:

#### DETRAZIONE IVA

È stato modificato il termine entro cui esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA. In particolare, viene prevista la possibilità di detrarre l'IVA assolta entro, al più tardi, il termine di presentazione della dichiarazione IVA annuale relativa all'**anno** in cui il diritto alla detrazione è sorto (e non più entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA annuale relativa al secondo anno successivo).

Viene, inoltre, previsto che la registrazione delle fatture di acquisto debba avvenire **anteriamente** alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'**anno** di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

In sede di conversione, è stato precisato che le nuove regole si applicano solo alle fatture emesse e ricevute dal **2017** (anno in cui entrano in vigore le modifiche normative) non anche alle fatture ricevute e non registrate negli anni precedenti (laddove non siano ancora spirati i termini per la detrazione dell'imposta prevista dal precedente regime).

#### SPLIT PAYMENT

A decorrere dalle operazioni per le quali è emessa fattura dal **1.07.2017**, viene modificato e ampliato il regime della scissione dei pagamenti dell'IVA (c.d. "*Split Payment*"), in base al quale le società cessionarie o committenti – individuate dal legislatore - di un'operazione soggetta a IVA (fatte salve le esclusioni normativamente previste), sono tenute a versare l'IVA gravante sugli acquisti di beni e servizi direttamente all'Erario e non più al soggetto cedente o prestatore che ha emesso fattura, scindendo pertanto il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta. A seguito delle modifiche, sono ora ricompresi tra i soggetti destinatari delle operazioni in *Split Payment*:

- a) le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, della L. 196/2009;
- b) le società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- c) le società controllate direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e Unioni di Comuni;

- d) le società controllate direttamente o indirettamente dalle società di cui ai punti b) e c) precedenti;
- e) le società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana (o in un indice alternativo di riferimento individuato da apposito decreto).

Viene, inoltre, prevista la possibilità, per i fornitori, di chiedere ai propri clienti il rilascio di un documento che attesti la loro riconducibilità ai soggetti ricadenti nell'ambito applicativo dello *Split Payment*.

Sono state ricomprese nell'ambito applicativo della disciplina in esame le prestazioni di servizi i cui compensi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito (prestazioni di lavoro autonomo, di agenzia, ecc.).

E' stato pubblicato sulla G.U. n. 151 del 30 giugno 2017 (nonché sul sito del Dipartimento delle Finanze) il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 27 giugno 2017 che modifica il decreto 23 gennaio 2015, emanato in sede di prima applicazione dello *Split Payment*, per adeguarlo all'avvenuto ampliamento dell'ambito di applicazione della disciplina in esame.

Nel decreto vengono disciplinati le modalità di assolvimento dell'imposta e i criteri ai fini dell'individuazione dei soggetti rientranti nelle categorie sopracitate destinatarie del regime dello *Split Payment*.

In particolare, l'individuazione dei soggetti avviene sulla base di elenchi pubblicati annualmente, a seconda dei casi, in G.U. o sul sito istituzionale del Dipartimento delle Finanze, a valere dall'anno successivo a quello della pubblicazione. Sono inoltre regolamentate le ipotesi in cui i soggetti interessati vengano inclusi in corso d'anno nel regime in esame (o ne fuoriescano).

## **ACE – SOGGETTI IRES**

La versione originaria del D.L. 50/2017 aveva previsto che nella determinazione dell'ACE assumessero rilevanza soltanto gli incrementi (e i decrementi) patrimoniali intervenuti negli ultimi **cinque periodi d'imposta** (c.d. criterio "mobile"), eliminando dunque il riferimento iniziale al capitale proprio alla data del 31 dicembre 2010.

In sede di conversione, tuttavia, a decorrere dal periodo d'imposta **successivo** a quello in corso al **31.12.2016** (FY 2017 per i soggetti c.d. "solari"), è stato ripristinato il riferimento iniziale al capitale proprio fissato alla data del **31 dicembre 2010**, eliminando il riferimento al quinto periodo d'imposta precedente.

Inoltre, anche ai fini della nuova causa di sterilizzazione della base ACE (introdotta dalla Legge di Bilancio 2017) relativa agli incrementi delle consistenze di titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni, occorrerà prendere a riferimento le variazioni intervenute a decorrere dal 31.12.2010 e non più quelle intervenute nel corso dell'ultimo quinquennio, come previsto nella versione iniziale del DL 50/2017.

In sede di conversione sono state, inoltre, modificate le aliquote da applicare per la determinazione del rendimento nozionale che si riducono, per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2017, dal 2,3% all' **1,6%** e, a partire dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2018, dal 2,7% all' **1,5%**.

È fatto obbligo di **ricalcolare l'acconto IRES** dovuto per il periodo d'imposta successivo al quello in corso al 31.12.2016, considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.

## **NOVITA' IN AMBITO DI TRANSFER PRICING**

Vengono introdotte modifiche volte a disciplinare le fattispecie nelle quali le **rettifiche** ai prezzi di trasferimento, effettuate nello **Stato estero** della controparte di gruppo, possano generare una diminuzione del reddito in capo all'impresa **residente**.

A seguito delle modifiche introdotte, tale situazione può essere riscontrata:

- (i) in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali;
- (ii) a conclusione dei controlli effettuati nell'ambito di attività di cooperazione internazionale i cui esiti siano condivisi dagli Stati partecipanti;
- (iii) a seguito di istanza da parte del contribuente, a fronte di una rettifica in aumento **definitiva** (effettuata da uno Stato con il quale è in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni che consenta un adeguato scambio di informazioni) e conforme al principio di **libera concorrenza** (secondo il vaglio dell'Amministrazione Fiscale italiana), ferma restando la facoltà del contribuente di richiedere l'applicazione delle procedure amichevoli, ove ne ricorrano i presupposti. Tale istanza va presentata secondo modalità e termini previsti con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Inoltre, con riferimento all'art. 110 del TUIR, al fine di adeguare la terminologia della disciplina domestica in materia di TP alle recenti indicazioni emerse in sede OCSE anche nell'ambito dei lavori del progetto BEPS, il concetto di "**valore normale**" è stato **sostituito** con il riferimento "*alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili*".

### **PATENT BOX**

Viene modificata la disciplina del Patent Box, **escludendo** dal novero dei beni agevolabili i **marchi** ed **includendo**, invece, tra i redditi che possono beneficiare del regime speciale quelli derivanti dall'utilizzo **congiunto** di beni immateriali legati da vincoli di **complementarietà**, sia pur a specifiche condizioni di legge.

Viene, inoltre, precisata la decorrenza dell'applicazione delle nuove norme che, sostanzialmente, si applicano a decorrere dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014. In particolare, le nuove disposizioni troveranno applicazione (i) per i soggetti c.d. "solari" a decorrere dai periodi d'imposta per i quali le opzioni per il Patent box sono esercitate successivamente al 31.12.2016; (ii) per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, invece, a decorrere dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014, relativamente al quale le predette opzioni sono esercitate successivamente al 31.12.2016.

Restano, tuttavia, fermi i benefici fiscali previsti dalla disciplina istitutiva con riferimento alle opzioni esercitate per i primi due periodi d'imposta successivi a quelli in corso al 31.12.2014, e valevole per tutto il quinquennio di validità delle stesse (ma comunque non oltre il **30 giugno 2021**).

### **COOPERAZIONE E COLLABORAZIONE RAFFORZATA ("WEB TAX")**

Le società ed enti **non residenti** in Italia, che appartengono a gruppi **multinazionali** con ricavi consolidati superiori a **1 miliardo** di Euro annui e che effettuano operazioni in Italia per un ammontare superiore a **50 milioni** di Euro avvalendosi del supporto di società residenti in Italia o di stabili organizzazioni in Italia di società non residenti, appartenenti al medesimo gruppo societario, possono accedere ad una procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata per la definizione dei debiti tributari dovuti in relazione alla eventuale **stabile organizzazione** presente in Italia.

I soggetti interessati potranno formulare un'**istanza** all'Agenzia delle Entrate finalizzata all'accesso al regime dell'adempimento collaborativo di cui al D.Lgs 128/2015, per richiedere una valutazione circa la sussistenza della stabile organizzazione. Nel caso in cui constati la sussistenza di una stabile organizzazione in Italia, l'Agenzia invia al contribuente un invito al fine di definire in contraddittorio i debiti tributari per i periodi d'imposta per i quali sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni.

Le sanzioni amministrative sono ridotte alla **metà** (in caso di versamento delle somme dovute in base all'accertamento con adesione) ed è prevista una specifica **esclusione** dal reato di omessa dichiarazione.

Le modalità di attuazione della nuova procedura saranno definite con un successivo provvedimento

del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

### INCENTIVI FISCALI AGLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI

Viene prevista, per imprese e lavoratori autonomi, la concessione di incentivi fiscali per gli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici, nonché sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

In particolare, a decorrere dal **2018**, è riconosciuto un credito d'imposta, utilizzabile in compensazione, a favore di imprese e lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, il cui valore sia superiore almeno dell'1% di quelli di analoga natura effettuati nell'anno precedente.

Il credito d'imposta è pari al **75%** del **valore incrementale** degli investimenti effettuati, innalzato al **90%** nel caso di PMI, microimprese e *start up* innovative e nel limite massimale di spesa normativamente stabilito.

Le disposizioni attuative verranno definite con un successivo decreto.

### IRI – IMPOSTA SUL REDDITO D'IMPRESA

È stato definito il trattamento fiscale degli utili che risultano non prelevati al termine del periodo di durata dell'opzione per la tassazione separata relativa al regime fiscale c.d. "IRI", che prevede che il reddito d'impresa degli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, in regime di contabilità ordinaria, venga escluso dalla formazione del reddito complessivo e assoggettato a tassazione separata.

Viene previsto che in caso di **fuoriuscita** dal regime, anche a seguito di cessazione dell'attività, le somme prelevate dalle riserve di utili maturati nel corso dei periodi d'imposta di applicazione dell'IRI, nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate a tale imposta, concorrono a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei collaboratori e dei soci.

A tali soggetti, tuttavia, è riconosciuto un **credito d'imposta** in misura pari all'imposta sostitutiva (attualmente il 24%) gravante sugli utili, al fine di evitare la duplicazione dell'onere impositivo.

### PROVENTI DA PARTECIPAZIONI DI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI

Viene disciplinato il regime fiscale dei proventi finanziari conseguiti dagli amministratori o dipendenti di società, enti od organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) in relazione a determinate categorie di azioni, quote o altri strumenti finanziari aventi **diritti patrimoniali "rafforzati"**.

In particolare, viene stabilito che detti proventi si considerano in ogni caso **redditi di capitale o redditi diversi** (e, dunque, non redditi di lavoro dipendente) se: (i) l'impegno di investimento complessivo di tutti i dipendenti e gli amministratori comporta un esborso effettivo pari ad almeno l'**1%** dell'investimento complessivo effettuato dall'OICR o del patrimonio netto nel caso di società o enti; (ii) i proventi delle azioni, quote o strumenti finanziari aventi i suindicati diritti patrimoniali rafforzati maturano solo **dopo** che tutti i soci o i partecipanti all'OICR abbiano percepito un ammontare pari al capitale investito e ad un rendimento minimo previsto nello statuto o nel regolamento; e (iii) le azioni, quote o gli strumenti finanziari sopra citati sono detenuti dai dipendenti e amministratori per un periodo non inferiore a **5 anni**.

Le nuove disposizioni si applicano ai proventi percepiti a decorrere dal 24 aprile 2017.

### VISTO DI CONFORMITA'

Viene prevista la riduzione, da 15.000 Euro a **5.000 Euro**, della soglia oltre la quale l'utilizzo in **compensazione orizzontale** dei crediti relativi alle imposte sui redditi (IRPEF e IRES), alle relative addizionali,

alle imposta sostitutive delle imposte sui redditi, all'IRAP e alle ritenute alla fonte, nonché dei crediti IVA, è subordinato all'apposizione, sulla dichiarazione annuale dalla quale emergono, del **visto di conformità** o, in alternativa, per i contribuenti sottoposti alla revisione legale dei conti, della **sottoscrizione dell'organo di controllo contabile**.

In merito all'entrata in vigore delle nuove disposizioni, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta con la Risoluzione n. 57/2017, chiarendo che è necessario apporre il visto di conformità (o sottoscrizione dell'organo di controllo) qualora si intenda compensare crediti superiori a 5.000 Euro derivanti da dichiarazioni presentate dopo il 24.04.2017 (ad esempio, modelli IVA 2017 presentati entro 90 giorni dal termine, oppure dichiarazioni integrative).

## **COMPENSAZIONI IN F24**

Per i soggetti titolari di partita IVA viene introdotto l'**obbligo** di utilizzare i **canali telematici** dell'Agenzia delle Entrate qualora si intenda **compensare orizzontalmente**, per **qualsiasi importo**, crediti IVA ovvero crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposta sostitutive delle imposte sul reddito, all'IRAP e crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

In sede di conversione, è stato inoltre previsto che la compensazione del credito IVA per importi superiori a 5.000 Euro annui può essere effettuata a partire dal **decimo** giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza di cui il credito emerge (non più, quindi, dal giorno 16 del mese successivo).

Milano, 7 luglio 2017

### **StudioBiscozziNobili**

Legale - Tributario

Associazione Professionale

Corso Europa n. 2  
20122 Milano  
Tel. 02 76 36 931  
Fax 02 78 01 46, 02 76 36 93 45,  
02 76 01 51 78

nome.cognome@slta.it  
www.biscozzinobili.it  
C.F. e P. IVA 12607090151

A cura di Andrea Di Bartolomeo